



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro

ORDINANZA N. 09/2015

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro,

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 20/2012 in data 18.10.2012, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *"Regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro"*;
- VISTI:** gli atti agli archivi di questo Ufficio relativi al manufatto denominato "Banchina Pittini" ed allo specchio acqueo prospiciente;
- ATTESO:** che l'opera suddetta risulta essere stata costruita con la finalità di accogliere navi traghetto di tipo Ro-Ro, ma che, in virtù dell'assenza di tutti i requisiti necessari a renderla sicura e funzionale, non è mai stata resa operativa;
- CONSIDERATO:** che il manufatto in questione risulta incamerato tra le pertinenze demaniali marittime dello Stato in quanto ritenuto di interesse pubblico;
- CONSIDERATO:** che i requisiti mancanti, di tipo sia formale che sostanziale, risultano indispensabili per poter considerare l'opera una banchina portuale a tutti gli effetti di legge e renderla funzionale ed operativa, poiché attengono principalmente alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, riferendosi, in particolare, alla profondità dei fondali della darsena antistante, non idonea ad accogliere, per pescaggio e stazza, navi della tipologia per la quale la stessa è stata costruita;
- CONSIDERATO:** che da misurazioni non ufficiali dei fondali recentemente effettuate dal personale dipendente con i mezzi in dotazione a questo Comando sono stati rilevati fondali di profondità estremamente variabile da un punto all'altro degli specchi prospicienti la "banchina Pittini", rilevando in taluni casi valori anche estremamente bassi;
- CONSIDERATO:** che risultano, altresì, del tutto assenti gli arredi di banchina necessari a proteggere le navi, le persone e la struttura della banchina stessa, quali respingenti e scalette per la risalita in caso di cadute accidentali in acqua, nonché impianti di illuminazione ed antincendio e la prevista fanaleria nautica di ingresso alla darsena;
- CONSIDERATO:** che, sotto il profilo documentale, non sono reperibili atti ufficiali attestanti le misurazioni dei fondali in conformità al "Disciplinare tecnico per la realizzazione dei rilievi idrografici litoranei e portuali" edito dal competente Istituto Idrografico della Marina nonché le prove di tiro delle bitte ("bollardpull");
- VISTO:** il parere espresso dai Pratici Locali del porto di Porto Nogaro in data 24.04.2015, ove vengono altresì evidenziate, tra l'altro, la mancanza di accorgimenti costruttivi lungo una sponda della darsena atti a proteggere

i fondali di quest'ultima da possibili fenomeni di erosione della sponda medesima, con conseguente rischio di interrimento dei fondali, nonché la non completa demolizione dello scivolo d'alaggio presente nella parte terminale della darsena;

CONSIDERATO: che per tutti i motivi sopra esposti, i quali rendono il manufatto attualmente non idoneo agli usi per i quali è stato a suo tempo costruito, lo stesso non può essere formalmente inquadrato, allo stato attuale, quale banchina, tanto più quale banchina portuale commerciale, ragione per cui non è mai stato incluso nell'ambito portuale e, di conseguenza, disciplinato nell'ambito del "Regolamento degli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro" sopra citato;

RILEVATO: che, in ogni caso, il manufatto in questione e gli specchi acquei prospicienti insistono su aree demaniali marittime;

RILEVATO: che, sebbene comunque esterne alle briccole di segnalamento del canale navigabile del fiume Corno, tali aree, per la loro pericolosità e per l'assenza dei presupposti necessari a garantire la sicurezza della navigazione, necessitano di una specifica disciplina regolamentare intesa a prevenire possibili sinistri marittimi;

RITENUTO: che al medesimo rischio di sinistri marittimi sono esposte, più in generale, tutte le aree esterne alle briccole di segnalamento delle vie d'acqua navigabili del fiume Aussa e del fiume Corno;

RITENUTO: pertanto, necessario di dover emanare disposizioni intese a disciplinare la navigazione e qualunque altra attività marittima nelle aree in parola, al fine di tutelare la sicurezza delle navi e delle persone, nonché di salvaguardare le opere pubbliche, le cose in genere e l'ambiente marino dal rischio di potenziali danni in conseguenza di incidenti o sinistri connessi ad un uso arbitrario, imprudente o negligente delle aree medesime;

VISTA: la propria Ordinanza n. 06/2012 in data 04.04.2012;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

1. che gli specchi acquei prospicienti il manufatto dello Stato denominato "banchina Pittini" esterni alle briccole di segnalamento del canale navigabile del fiume Corno e meglio evidenziati nell'allegato stralcio planimetrico, il quale costituisce parte integrante della presente Ordinanza, risultano non sicuri per la navigazione;
2. che, più in generale, gli specchi acquei dei fiumi Aussa e Corno esterni alle briccole di segnalamento che delimitano i canali navigabili, tra queste ultime e gli argini, presentano potenziali ostacoli, naturali e/o artificiali, nonché fondali bassi e, comunque, dalla profondità estremamente variabile, tali da pregiudicarne la navigazione in sicurezza.

ORDINA

Art. 1 Per i motivi in premessa descritti, nelle aree di cui al "Rende noto" è fatto divieto di navigare con unità navali di qualunque tipo, dimensione e propulsione, sia ad uso

professionale che diportistico, nonché di sostare, ancorarsi o ormeggiare in qualunque modo.

- Art. 2 Tutte le unità navali in navigazione lungo i fiumi Aussa e Corno sono tenute a navigare seguendo i percorsi appositamente individuati e delimitati con le briccole di segnalamento, mantenendosi, in ogni caso, all'interno degli stessi.
- Art. 3 I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1231 Cod. Nav. e 53 D. Lgs. 171/05, fatta salva l'eventuale applicazione di altre norme in concorso, a seconda della natura dell'infrazione commessa, nonché ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle norme ivi contenute.
- Art. 4 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio ed inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/capitanerieonline.
- Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Nogaro, 27 aprile 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele VINCI





Coop

© 2015 Google
Immagini 2015 DigitalGlobe

N45°46'30"

